

STATUTO CIRCOLO MDF

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

« MOVIMENTO DECRESCITA FELICE CIRCOLO TERRITORIALE DI VENEZIA »

Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

- a) È costituita, ai sensi delle legge 383/00, l'Associazione di promozione sociale denominata « **MOVIMENTO DECRESCITA FELICE CIRCOLO TERRITORIALE DI VENEZIA** » che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.
- b) L'Associazione è apartitica ed aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione e di ideologia politica, si ispira nel proprio ordinamento interno ai principi democratici e all'uguaglianza dei soci e non persegue alcun fine di lucro.
- c) Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso comune tuttavia dovrà comunicare in tempi brevi la variazione a tutti gli enti pubblici interessati.
- d) Il circolo territoriale di VENEZIA **con sede in Noale**, pur nella sua autonomia organizzativa, patrimoniale ed economica, aderisce spontaneamente all'Associazione nazionale Movimento per la Decrescita Felice.
- e) La durata dell'Associazione è illimitata, salvo diversa disposizione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 2 - Principi della Decrescita Felice

a) L'Associazione si riconosce nei principi della Decrescita Felice.

La Decrescita Felice è la proposta di un nuovo paradigma culturale avente come scopo quello del miglioramento della qualità della vita umana attraverso la riduzione di fenomeni quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- lo sfruttamento delle risorse naturali;
- gli sprechi, le inefficienze e gli usi impropri di energia;
- la produzione di merci;
- la mercificazione dei beni;
- la produzione dei rifiuti;
- la specializzazione e la frammentazione del lavoro ed in genere delle attività umane;
- il tempo dedicato al lavoro retribuito;
- il ruolo dei soggetti economici nella vita e nelle decisioni delle comunità;
- la separazione della cultura del come ("tecnico-scientifica") da quella del perché ("umanistica");
- la mercificazione delle idee e dei saperi;
- l'impatto ambientale dell'agire umano;

b) La Decrescita Felice, inoltre, punta all'incremento di fenomeni quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- l'autoproduzione e lo scambio non commerciale di beni e servizi;
- il ruolo sussidiario della produzione e dello scambio mercantili, quale strumento di soddisfacimento dei bisogni dell'uomo, rispetto ad altre forme di organizzazione della vita delle comunità;
- la produzione ed il consumo di alimenti biologici;
- le filiere di produzione e di distribuzione corte e gli acquisti collettivi;
- la libera circolazione delle idee e dei saperi;
- l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
- la tutela delle diversità (biologiche, culturali, ecc...);

- l'uso di tecnologie e sistemi produttivi che ottimizzano
- l'utilizzo delle risorse naturali ed energetiche;
- la durata della vita utile delle merci;
- le tecniche e i saperi artigianali;
- la finanza etica e l'economia no-profit;
- la responsabilizzazione dei soggetti economici rispetto alla produzione di esternalità negative;
- l'imprenditorialità attenta alla crescita umana di coloro che lavorano nell'impresa e dei fruitori dei prodotti che l'impresa produce;
- l'accesso al lavoro, alla vita sociale, alla fruizione di strumenti o servizi da parte di coloro che oggi il mercato esclude;
- la partecipazione, la convivialità, la fiducia reciproca dell'agire umano nelle comunità di appartenenza;
- la solidarietà tra i popoli e tra le persone per la costruzione di rapporti basati sul rispetto della persona;
- la trasmissione dei saperi e il confronto fra le generazioni;
- il ruolo della famiglia, comunque composta, come nucleo di base della comunità e luogo naturale di apprendimento dei valori non utilitaristici cui la stessa etimologia del termine (comunità = "cum munus" - "condono") fa riferimento;
- le comunità locali con economie "autocentrate".

Art. 3 - Finalità

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) Promuove e diffonde in ogni ambito della società i principi della Decrescita Felice.
- b) Promuove e favorisce - in accordo con i principi della Decrescita Felice - tematiche quali: la sostenibilità ambientale, sanità e salute dei cittadini, la centralità della persona e della famiglia nella società, la trasmissione della cultura e dei saperi, l'economia etica, il mondo del non profit.
- c) Promuove forme di convivialità, aggregazione, solidarietà e auto mutuo aiuto tra i propri soci in uno spirito di valorizzazione delle diversità culturali e razziali..
- d) Incentiva, valorizza e sostiene le proposte e le idee dei propri associati in accordo con i principi e le finalità associative.

Art. 4 - Attività

- a) L'Associazione, intende raggiungere il proprio scopo sociale con le seguenti modalità:
 - ricerche e studi, anche ricorrendo alla pubblicazione di libri o riviste;
 - convegni, mostre, seminari e campagne di comunicazione e informazione;
 - attività di informazione e sensibilizzazione di cittadini, Enti Pubblici o altri soggetti del Terzo Settore;
 - attivazione corsi di autoformazione anche a carattere pratico indirizzati verso la cittadinanza, ma in maniera prioritaria e prevalente verso i propri associati;
 - la promozione di rapporti collaborativi diretti e di scambio fra i soci, di informazioni, di beni o servizi coerenti con lo scopo sociale;
 - promozione di attività volte a migliorare la qualità della vita dei propri associati come l'istituzione di gruppi di acquisto solidale, forme di co-housing e banca del tempo;
 - l'associazione, attraverso la politica de "Il SAPER FARE" che si basa sul recupero di preziose capacità pratiche in grado di ottenere un notevole risparmio economico, attivazione di corsi relativamente all'autoproduzione, autocostruzione e piccola riparazione;
 - l'associazione mediante specifiche deliberazioni può somministrare alimenti e bevande in occasioni di manifestazioni ai sensi dell'art. 31 comma 2 della legge 383/2000;
 - raccolte pubbliche occasionali di fondi.

- b) L'Associazione nello svolgere le suddette attività si avvale in maniera prevalente del lavoro spontaneo e gratuito dei propri aderenti, ricorrendo solo in caso di necessità a prestazioni di lavoro dipendente e/o subordinato, anche ricorrendo ai propri soci.
- c) L'Associazione si riserva la facoltà di aderire ad altre associazioni, consorzi o altri organismi per perseguire in forme associate più complesse lo scopo sociale.
- d) L'Associazione non è un partito, pertanto non parteciperà direttamente ad elezioni locali, nazionali ed europee di nessun genere.

Art. 5 - Conseguimento della qualifica di socio

- a) Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividano le finalità dell'Associazione, che si impegnino al rispetto del presente statuto, di eventuali regolamenti e delle delibere degli organi sociali.
- b) Non è ammessa la possibilità di associarsi da parte di altro tipo di soggetti di natura giuridica siano essi appartenenti al mondo del profit o del non profit.
- c) L'ammissione come socio dell'Associazione Movimento della Decrescita Felice - circolo territoriale di Venezia comporta automaticamente la qualifica di socio del Movimento della Decrescita Felice nazionale e quindi, di godere di tutti i benefici che l'Associazione dispone per i propri associati.
- d) Non viene fatta alcuna discriminazione etnica, religiosa, culturale, di genere o orientamento sessuale.
- e) Gli aspiranti soci dell'Associazione dovranno inviare richiesta preferibilmente scritta al Consiglio Direttivo, il quale valuterà la proposta e deciderà in merito all'ammissione. L'eventuale comunicazione di rigetto sarà in ogni caso motivata.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

- a) I soci hanno diritto di voto in Assemblea, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- b) Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto, compreso l'accesso ai documenti e delibere.
- c) Tutti i soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa ed eventuali contributi straordinari secondo quanto stabilito dall'Assemblea; la quota sociale è intrasmissibile e non potrà essere in alcun modo rimborsati, nemmeno in caso di recesso dall'Associazione.
- d) I soci hanno il diritto a vedersi rimborsare le spese effettuate per attività svolte in conto dell'Associazione, solo se documentate, nei limiti e modalità stabilite dall'Assemblea e mai in maniera forfetaria.
- e) Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.
- f) Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.
- g) Tutti i soci e i loro dati personali nonché i recapiti, vengono inseriti nel Libro Soci redatto dal Segretario.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

- a) La qualità di socio si perde per decesso, mancato pagamento della quota sociale, dimissioni volontarie, espulsione da parte del Consiglio Direttivo.
- b) In caso di dimissioni volontarie il socio è tenuto a inviare una comunicazione scritta al Consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.
- c) il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione di un associato nei casi di gravi comportamenti in contrasto con lo statuto e i principi dell'Associazione, atteggiamenti volutamente volti al danneggiamento dell'Associazione, inosservanza alle delibere e regolamenti associativi, atteggiamenti di aperta ostilità nei confronti di altri associati.
- d) La delibera di espulsione ha effetto immediato e viene inviata in forma scritta all'interessato; questi, che comunque deve aver potuto esprimere le sue ragioni prima della delibera, può richiedere di fare ricorso in Assemblea in forma straordinaria oppure nella prima Assemblea ordinaria dei soci in programma. Il voto a maggioranza dei soci ribalta la decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Risorse economiche

- a) L'Associazione trae le proprie risorse finanziarie da:

- quote sociali ed eventuali contributi straordinari nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea
 - donazioni ed erogazioni liberali
 - lasciti testamentari
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
 - contributi da parte di enti pubblici o privati
 - contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali
 - bandi di finanziamento
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
 - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- b) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.
- c) Le entrate dell'Associazione devono sempre essere utilizzate, nel rispetto del presente statuto, per il raggiungimento delle finalità associative.
- d) L'insieme di tutti i beni mobili e immobili e della liquidità costituiscono il patrimonio dell'Associazione.
- e) I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, bensì utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.
- f) In caso di cessazione di attività dell'Associazione, l'intero patrimonio sarà destinato a un'altra Associazione di promozione sociale di cui vengono condivise le finalità o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 9 - Gli Organi Sociali

Sono organi sociali dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

Art. 10 - L'Assemblea dei Soci

- a) L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione in cui prendono parte tutti gli associati.
- b) Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto di voto.
- c) È possibile anche il voto con delega, tuttavia ogni socio non può ricevere più di una delega; spetta al Presidente assicurarsi della validità delle deleghe.
- d) Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.
- e) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
- f) L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- g) L'Assemblea viene convocata dal Presidente con comunicazione per mezzo fax oppure e-mail oppure sms oppure di posta ordinaria. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza della prima che della seconda eventuale convocazione.

- h) Nel caso, in prima convocazione, non sia presente almeno la metà degli aventi diritto di voto - di persona o in delega - si procederà alla seconda convocazione, che non può avvenire a meno di 24 ore dalla prima.
- i) L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice-Presidente o dal consigliere più anziano di età.
- j) Le funzioni di Segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'Assemblea; al Segretario spetta la redazione del verbale che verrà controfirmato dal Presidente.

Art. 11 - L'Assemblea dei soci ordinaria

- a) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
- b) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati.
- c) L'Assemblea ordinaria viene convocata una volta l'anno entro il mese di aprile
- d) L'Assemblea ordinaria:
 - per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo per l'anno in corso, stabilisce o modifica le quote sociali degli aderenti, permettere ai soci di esprimere idee e proposte sulle attività e in generale le scelte strategiche dell'Associazione. Ogni tre anni, alla normale scadenza delle cariche associative, viene eletto il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dalla stessa Assemblea;
 - approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge tra i soci i componenti il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;
 - elegge i membri del Collegio dei Proviviri;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'esclusione dei soci;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - approva i rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'Associazione. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell'Associazione.

Art. 12 - L'Assemblea dei soci straordinaria

L'assemblea straordinaria dei soci:

- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
- può deliberare lo scioglimento dell'Associazione secondo le modalità di cui all'art. 20.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

- a) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'assemblea.
- b) I membri del Consiglio Direttivo - detti anche Consiglieri - durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di due mandati consecutivi, c) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.
- d) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

- e) La carica di Vice Presidente è compatibile con quella di Tesoriere o Segretario.
- f) L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.
- g) Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;
 - assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
 - redigere e presentare all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
 - deliberare sulle domande di nuove adesioni e sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - varare un eventuale regolamento interno su aspetti non affrontati nello statuto;
 - l'assunzione eventuale di personale dipendente;
 - vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
 - se del caso, istituire e regolamentare eventuali comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi;
 - compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci.
- h) Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione; in ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
- i) Se vengono a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
- j) Il Consiglio direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
- k) Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima attraverso comunicazione per mezzo posta ordinaria, o posta elettronica, in cui sono indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- l) Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
- m) La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano.
- n) Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
- o) Le deliberazioni sono prese preferibilmente all'unanimità o a maggioranza di voti; in caso di parità la deliberazione è nulla.
- p) Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - Il Tesoriere

- a) Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione.
- b) Il Tesoriere è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo, la sua carica decade contestualmente alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso.
- c) Salvo diversa indicazione del Consiglio Direttivo, il Tesoriere è l'unico ad avere il potere di firma sul conto corrente dell'Associazione oltre al Presidente.

Art. 15 - Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di tenere e aggiornare i libri verbali e Libro soci nonché quello di coadiuvare nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente.

Art. 16 - Il Presidente

- a) Il Presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni ed è rieleggibile fino a un massimo di due mandati consecutivi. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.
- b) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.
- c) Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
- d) Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
- e) Il Presidente ha potere di firma sul conto dell'Associazione.
- f) Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice-Presidente o, in assenza di quest'ultimo dal consigliere più anziano.

Art. 17 - Il Collegio dei Proviviri

- a) L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio di Proviviri, in numero massimo di tre, da scegliere tra persone non socie dell'Associazione, ma di indubbia imparzialità per deliberare sulla risoluzione di controversie che possano sorgere tra i soci, in merito a questioni interpretative rispetto allo Statuto, regolamenti e delibere associative.
- b) Il Collegio dei Proviviri dura in carica tre anni. I membri sono sempre rieleggibili.
- c) Qualunque socio può interpellare in qualsiasi momento il Collegio dei Proviviri, il quale entro 60 giorni invia la propria decisione in forma scritta al Consiglio Direttivo, al quale è demandato il compito di applicarla.

Art. 18 - Rapporti con l'Associazione Movimento per la Decrescita Felice Nazionale

- a) Al fine di raggiungere i propri obiettivi, l'Associazione aderisce al Movimento per la Decrescita Felice Nazionale C.F. 04189070263, previa accettazione di questi della domanda secondo le proprie procedure statutarie.
- b) L'Associazione socia del Movimento della Decrescita Felice Nazionale può utilizzare il nome e il logo del Movimento per la Decrescita Felice.
- c) L'Associazione elegge i delegati per l'assemblea del Movimento per la Decrescita Felice Nazionale.

Art. 19 - Esercizio Sociale e bilancio

- a) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- b) Sarà cura del Consiglio Direttivo redigere il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione delle attività da sottoporre all'Assemblea dei soci.
- c) Il bilancio sarà depositato presso la sede sociale e inviato via e-mail a tutti gli associati.

Art. 20 - Scioglimento

- a) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre una delibera dell'Assemblea Straordinaria approvata con il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.
- b) L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
- c) La devoluzione del patrimonio residuo sarà effettuata a favore di altra Associazione di promozione sociale con finalità simili o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti e in particolare la L.383/2000 recante la disciplina delle Associazioni di promozione sociale e delle corrispondenti leggi regionali.